



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione lavoro e previdenza

Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 6562 dell'anno 2023 (già n.9409/2021 r.g.a.c.)

O G G E T T O

Opposizione a decreto ingiuntivo

T R A

INPS (cf 80078750587) in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'Avv. Luca Cuzzupoli.

opponente

E

Palma Maria Rosaria CF PLMMRS63R47839J, rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Portento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio.

convenuta contumace

C O N C L U S I O N I

Per l'INPS: come da ricorso in opposizione. Per la resistente: come da memoria di costituzione e risposta.

F A T T O E D I R I T T O

Con ricorso monitorio al Giudice Civile Ordinario di questo Tribunale, Palma Maria Rosaria chiedeva ingiungersi all'INPS il pagamento della somma di €6.948,07, assumendo di aver dovuto versare i contributi previdenziali indicati nella cartella esattoriale n.028 2010 0035268206 per l'importo di € 6.123,54, cartella che era stata successivamente annullata dall'adito Tribunale sezione lavoro con sentenza n° 2267/2016.

Il Giudice Civile in data 13-10-2021 pronunciava decreto ingiuntivo in conformità della domanda, ritualmente notificato all'INPS.

Con atto di citazione notificato il 2-12-2021 l'Inps proponeva opposizione a decreto ingiuntivo.

Rilevava preliminarmente l'Istituto l'incompetenza per materia del Giudice Civile Ordinario adito, essendo competente sulla materia la Sezione Lavoro.

Nel merito, evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo fosse il concessionario – l'Agenzia delle Entrate Riscossione – a dover restituire l'importo ingiunto alla deducente, ai sensi dell'art.26 D. Lgs n.112/1999 e della circolare n.165/2004; che inoltre, parte dell'importo complessivamente ingiunto, era stata utilizzata dalla Palma a compensazione di un suo pregresso debito relativo all'avviso di addebito 32820130002464715.

Per tali motivi, l'Inps chiedeva in via preliminare dichiararsi l'incompetenza per materia del Giudice Ordinario in favore del Giudice del Lavoro; nel merito, concludeva per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese.

La Palma pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio.

Il fascicolo, sull'eccezione preliminare formulata dall'Inps, veniva rimesso al Presidente del Tribunale che ne disponeva la riassegnazione a questa Sezione Lavoro. Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Palma Maria Rosaria, ritualmente citata nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. notifica telematica pervenuta all'indirizzo PEC del procuratore costituito in data 02-12-2021 per l'udienza del 30-06-2022).

Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.

L'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 112/99 prevede che, qualora le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore siano riconosciute indebite – come nel caso che ne occupa - l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento, invitando il debitore a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.

Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quella prevista dal comma 1.

Con riguardo al caso di specie, l'Inps ha provveduto ad effettuare tutte le attività propedeutiche al rimborso, trasmettendo la documentazione al concessionario al fine

di effettuare il rimborso delle somme in favore della Palma ed avvertendo la medesima dell'avviata procedura (cfr. allegati produzione telematica Inps).

Così come dal tenore testuale della comunicazione inoltrata dall'Ente impositore, si rileva all'evidenza che il provvedimento di rimborso era stato trasmesso all'Agente della riscossione, sede provinciale, che avrebbe poi provveduto in separata sede a comunicare tempistiche e modalità per il riaccredito (cfr. nota dell'INPS ricevuta dalla Palma in data 26-10-2018 prodotta in atti).

Lo scrivente non ignora che la legge prevede anche la possibilità che l'Istituto possa provvedere in proprio al rimborso, ma dalla documentazione versata in atti emerge che l'INPS non si sia avvalso di tale facoltà, avviando e ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari per predisporre il rimborso da parte del concessionario.

La circolare 165/2004 conferma che per le somme direttamente incassate dal Concessionario e non riversate all'Inps, il rimborso va effettuato dal Concessionario.

Per le somme invece riscosse e riversate all'Inps il rimborso deve essere sempre effettuato dal Concessionario: in questo caso l'Istituto dovrà fornire al Concessionario la provvista contabile necessaria.

Alla stregua delle considerazioni esposte deve ritenersi che, l'obbligo di restituzione non è a carico dell'INPS, sicché il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Le spese di lite sono dichiarate irripetibili in considerazione della novità della questione esaminata e della mancata costituzione in giudizio della Palma.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:

- Dichiarare la contumacia di Palma Maria Rosaria;
- Revoca il decreto ingiuntivo n.2825/2021;
- Dichiarare irripetibili le spese processuali.

Santa Maria Capua Vetere 29-03-2024

Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellicchia)